



ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS

Il Fondaco per Feltre

Associazione Culturale ONLUS

"IL FONDACO PER FELTRE"

Numero di classificazione **BL0038** del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

Salita Nicolò Ramponi n. 7 - 32032 FELTRE (BL) - C.F. 91004620257

Tel./Fax. 0439-83879

www.ilfondacoperfeltre.eu - fondacofeltre@yahoo.it

STATUTO - IL FONDACO PER FELTRE

Articolo 1

È costituita in Feltre una libera associazione democratica ed apartitica senza scopi di lucro, denominata “IL FONDACO” per FELTRE, che svolgendo opera di volontariato, ha come obiettivo il conseguimento di attività di carattere culturale, sociale e civile in conformità dell’articolo 2 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991.

Articolo 2

La sede dell’Associazione è in Feltre, Salita Nicolò Ramponi, 7.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito del recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono. In particolare si propone di:

- a) promuovere ed indire manifestazioni a carattere culturale, sociale e civile con il coinvolgimento dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- b) valorizzare il patrimonio storico-artistico e le tradizioni locali in sintonia con Associazioni ed Enti operanti nel territorio, anche mediante convenzioni, per il conseguimento della finalità di cui al punto precedente e per quelle previste dall’articolo 2 della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991
- c) promuovere confronti con culture e tradizioni di altre realtà anche internazionali.

Articolo 4

Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione può svolgere attività commerciali o produttive marginali i cui proventi dovranno essere totalmente reimpiegati per il raggiungimento del fine istituzionale nei limiti di quanto previsto dal DM 25/05/1995 e successive eventuali modifiche.

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio stesso, e successivamente ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli aderenti all’organizzazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare verbali.

Essi possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di Legge.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L.266/91.

Articolo 5

Chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La notifica scritta del provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclusione. I soci che hanno cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- c) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
- d) IL TESORIERE
- e) IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 8

L'assemblea è composta da tutti i soci ed ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio Direttivo e il collegio dei Revisori con le modalità indicate dal regolamento;
- b) approva ogni anno il programma, il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione sociale del patrimonio;
- d) delibera il regolamento su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) delibera eventuali variazioni all'atto costitutivo;
- f) delibera annualmente la quota associativa.

Articolo 9

L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'ordine del giorno presso la sede sociale.

L'Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri, comunque in numero dispari, scelti fra i soci dell'Associazione. I membri durano in carica tre anni e possono essere eletti.

I nuovi eletti devono garantire la continuità dei programmi approvati.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) predisporre la relazione annuale, il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il programma da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) predisporre la lista dei candidati disponibili per la nomina del Consiglio Direttivo;
- d) predisporre la lista dei candidati disponibili per la nomina del Collegio dei Revisori;
- e) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- f) eleggere il Tesoriere;
- g) promuovere e favorire il collegamento con altre associazioni per una azione unitaria ed armonica;
- h) conferire ai singoli soci incarichi vari di collaborazione;
- i) predisporre il regolamento;
- j) convocare tramite il Presidente l'Assemblea dei soci e predisporre l'Ordine del Giorno dei lavori assembleari.

Articolo 11

Il presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo con votazioni distinte. Il Presidente e il Vice presidente durano in carica tre anni.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci, effettua pagamenti con firma anche disgiunta da quella del Tesoriere su delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente che ne fa le veci a tutti gli effetti.

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri che possono scelti anche tra non soci e possono essere riconfermati per una sola volta.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed elegge nel proprio seno un Presidente. Esercita i poteri e le funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione.

Il collegio dei Revisori dei Conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Qualora un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori cessi per qualunque causa dal suo incarico è sostituito dal primo dei non eletti che dura in carico fino alla fine del mandato.

Articolo 14

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 15

L'associazione consegue i propri fini con i seguenti mezzi:

- a) contributi dagli aderenti,
- b) contributi da privati;
- c) contributi dallo Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 16

Nel caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione che residua dopo l'esaurimento della liquidazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia.